

Norme per le elezioni dei Consigli Parrocchiali di A.C

1. La Presidenza diocesana dell'A.C. indice e, in collaborazione dei Consigli parrocchiali, organizza le Assemblee per le elezioni degli organi statutari per il triennio 2008/2011. La stessa Presidenza diocesana è competente in merito all'interpretazione dello Statuto, del regolamento di attuazione e dell'Atto Normativo Diocesano; è altresì competente circa eventuali controversie e ricorsi, la cui istanza va presentata entro il decimo giorno dell'elezione.

2. Per tutto quanto non previsto nelle presenti norme, valgono le norme del Regolamento Nazionale e dell'Atto Normativo Diocesano.

3. L'Assemblea dell'Associazione parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'A.C.I., giovani e adulti. I ragazzi dell'A.C.R. si rendono presenti ordinariamente tramite i loro educatori. L'Assemblea decide e discute le linee fondamentali del programma dell'Associazione in coordinamento con il piano pastorale della Parrocchia. Elege il Consiglio parrocchiale in modo che sia rappresentativo di tutte le componenti dell'Associazione.

4. All'Assemblea dei soci partecipano con diritto di parola e di voto tutti gli aderenti in regola con gli obblighi statutari. Gli assistenti hanno diritto di parola. All'Assemblea parrocchiale, su decisione del consiglio Parrocchiale, possono partecipare con diritto di parola anche i "simpatizzanti".

5. L'Assemblea parrocchiale elettiva per il triennio 2008/2011 viene preparata, indetta e presieduta dal Presidente uscente (o, in mancanza, da un delegato della Presidenza Diocesana) entro il 20 Dicembre 2007 per eleggere il consiglio parrocchiale; *eventuali deroghe devono essere autorizzate dalla Presidenza Diocesana*. Tale assemblea viene convocata con avviso scritto personale, contenente l'ordine del giorno, e inviato almeno cinque giorni prima della data fissata.

Vi partecipano con diritto di voto tutti gli aderenti, giovani e adulti, registrati negli elenchi diocesani per l'anno associativo 2006/2007. All'assemblea partecipa un incaricato diocesano, designato dalla Presidenza, con compiti di collaborazione e di consulenza per l'adempimento delle formalità elettorali. Ove sarà necessario sarà presente a tutti gli altri atti fino alla proposta di nomina del Presidente parrocchiale, tramite la Presidenza Diocesana.

6. Il Consiglio parrocchiale è composto dal presidente parrocchiale, da due vicepresidenti (un adulto e un giovane), dal responsabile

dell'A.C.R., dai consiglieri parrocchiali eletti (in numero di 5 e uno ulteriore ogni 30 aderenti), dal segretario e dall'amministratore. Il Consiglio Parrocchiale, sentito il parere del parroco, propone al Vescovo la nomina del Presidente Parrocchiale, tramite la Presidenza Diocesana. Il Consiglio Parrocchiale, convocato in apposita seduta dal presidente, subito dopo la sua nomina, elegge i vicepresidenti e il responsabile dell'A.C.R., su proposta del consiglio stesso, e il segretario e l'amministratore, su proposta del presidente.

7. Ogni elettore, a qualunque settore appartenga, voterà indistintamente per tutti i consiglieri. Per i primi 5 consiglieri, 3 spettano al settore più numeroso. Per la quota ulteriore spettante vengono eletti i più votati.

8. Il Presidente uscente o, in sua assenza, il consigliere più anziano, convoca il Consiglio eletto e ne cura le deliberazioni fino alla nomina del Presidente, dopo la quale cesserà le sue funzioni. Considerata la responsabilità del presidente parrocchiale, l'età minima dovrà essere di almeno 18 anni.

9. Per il triennio 2008/2011 non può essere eletto chi ha già ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi.

10. Le elezioni, a **scrutinio segreto**, sono a maggioranza relativa e sulla scheda l'elettore può indicare tanti nominativi quante sono le persone da eleggere.

Non è consentito votare per delega. In caso di parità di voti è eletto il più anziano.

11. Qualsiasi aderente dell'A.C.I., in regola con gli obblighi dello statuto, può essere letto a qualunque carica, (eccetto quelle che richiedono specifici requisiti), anche se non fa parte del Consiglio.

12. I consiglieri eletti come rappresentanti del Settore Giovani non devono avere più di 30 anni al momento dell'elezione. Se negli elenchi diocesani del Settore Giovani risultasse registrato qualche aderente che avesse superato i 30 anni al momento dell'elezione, questi passa negli elenchi del Settore Adulti, nel quale soltanto può essere eletto rappresentante.

13. Se risultasse registrato negli elenchi diocesani qualche aderente di età inferiore ai 14 anni, questi viene depennato in fase di votazione.

14. Gli elenchi degli aventi diritto al voto coincidono con gli aderenti all'A.C.I., adulti e giovani, per l'anno associativo 2006/2007 depositati al Centro Diocesano.